



# COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO	75	DEL 28-12-17
----------------------	----	--------------

### OGGETTO:

**INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL  
COMUNE DI ACQUALAGNA - ESERCIZIO 2017 -.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese  
di dicembre alle ore 17:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione,  
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

Pierotti Andrea	SINDACO	P
LISI LUCA	ASSESSORE	A
MARINO SANDRA	ASSESSORE	P
SALTARELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	P
MARCHETTI ANTONELLA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario  
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pierotti  
Andrea nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione  
dell'oggetto su riferito.

Su proposta del Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

**Art. 11-bis Bilancio consolidato**

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
  - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
  - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*

**CONSIDERATO CHE** per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il d.lgs. n. 267/2000 prevede:

- la possibilità di non tenere, fino all'esercizio 2017, la contabilità economico-patrimoniale (art. 232, comma 2);
- la possibilità di non predisporre, fino all'esercizio 2017, il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

Avendo questo ente esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 con delibera di C.C. n. 29 del 10/05/2016, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017;

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- 1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

VISTO l'art. 147-quater del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 26/09/2017 con il quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito di questo Comune sono indicate le società partecipate direttamente e indirettamente dall'ente e gli enti pubblici vigilati;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato 4/4, le cui risultanze sono di seguito riportate:

Tipologia Ente	Ragione Sociale	Quota Posseduta %
Organismi strumentali dell'Amministrazione		
Enti strumentali controllati	=	
Enti strumentali partecipati	A.A.T.O. Assemblea Di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	1,435
	Assemblea Territoriale D'ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino	1,43
Società controllate	=	=
Società partecipate	Megas Net S.p.A	4,627
	Marche Multiservizi S.p.A.	0,69184

(\*) Le percentuali indicate rappresentano la partecipazione alle spese di funzionamento dell'Assemblea di Ambito e non la quota di partecipazione al capitale sociale o di dotazione.

CONSIDERATO che non entrano a far parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Acqualagna":

- a) **le società partecipate direttamente dall'ente:**

- Marche Multiservizi Spa (0,69184%) in quanto società partecipata a capitale pubblico/privato;

- b) **per quanto sopra non ci sono società partecipate indirettamente ;**

PRECISATO altresì che il Comune di Acqualagna fa parte:

- dell'A.A.T.O. ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 – MARCHE NORD – PESARO E URBINO, per la disciplina delle risorse idriche, istituita a seguito della L.R. n. 30/2011;

- dell'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO (A.T.A.) RIFIUTI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 – PESARO E URBINO, ex L.R. n. 24/2009;

che sono enti obbligatori quali ambiti ottimali per i servizi a rete, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio e ai quali i Comuni ad essi appartenenti assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni sulla base delle quote di partecipazione; per tali motivi non possono considerarsi "partecipazioni" ed essere quindi soggetti al consolidamento;

TENUTO CONTO che, nel caso del Comune di Acqualagna i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2016, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 26/04/2017, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati comune	10% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	16.588.941,52	1.658.894,52
PATRIMONIO NETTO	6.308.555,53	630.855,55
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI (Lettera A) Conto economico - componenti positivi della gestione]	3.754.937,03	375.493,70

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel perimetro del consolidamento, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato 4/4, le cui risultanze sono di seguito riportate:

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del **Gruppo amministrazione pubblica** e del **perimetro di consolidamento** del Comune di Acqualagna in base alla quale:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA						
Rag. Sociale	Cap. sociale	% comune	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi caratteristici	note
<b>Organismi strumentali dell'Amministrazione</b>						
<b>Enti strumentali controllati</b>						
<b>Enti strumentali partecipati</b>						
A.A.T.O. Assemblea Di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino						Non è una partecipata ma in ogni caso è irrilevante: punto 3.1 lett. a) all. 4/4
Assemblea Territoriale D'ambito (A.T.A.) Rifiuti						Non è una partecipata

dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino						ma in ogni caso è irrilevante: punto 3.1 lett. a) all. 4/4
<b>Società controllate</b>						
<b>Società partecipate</b>						
Megas Net S.p.A	32.919.474	4,623	42.675.983	36.259.272	2.113.322	da consolidare

DATO ATTO, sulla base della ricognizione svolta e delle condizioni di rilevanza, che la Soc. Megas Net S.p.A è da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che la presente proposta è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

### PROPONE

1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di Acqualagna

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA						
Rag. Sociale	Cap. sociale	% comune	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi caratteristici	note
<b>Organismi strumentali dell'Amministrazione</b>						
<b>Enti strumentali controllati</b>						
<b>Enti strumentali partecipati</b>						
A.A.T.O. Assemblea Di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino						Non è una partecipata ma in ogni caso è irrilevante: punto 3.1 lett. a) all. 4/4
Assemblea Territoriale D'ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino						Non è una partecipata ma in ogni caso è irrilevante: punto 3.1 lett. a) all. 4/4
<b>Società controllate</b>						
<b>Società partecipate</b>						
Megas Net S.p.A	32.919.474	4,623	42.675.983	36.259.272	2.113.322	da consolidare

- 2) di dare atto, sulla base della ricognizione svolta al punto 1) e delle condizioni di rilevanza, che la Soc. Megas Net S.p.A è da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011;
- 3) di dovere trasmettere il presente provvedimento alla Soc. Megas Net S.p.A. inclusa nel perimetro di consolidamento;
- 4) di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
- 5) di trasmettere altresì il presente atto all'Organo di revisione per opportuna conoscenza;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, "Sezione Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Enti Controllati";
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, al fine di consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

## COMUNE DI ACQUALAGNA

Provincia di Pesaro e Urbino.

### VALUTAZIONE AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PERIMETRO DEL CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI ACQUALAGNA

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Come disposto al punto 3.1. del principio contabile (All.4/4 al D.Lgs. 23.6.2011 n.118) gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco riguardante il **perimetro di consolidamento** possono non essere inseriti nei seguenti casi:

a) ***Irrilevanza***, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente

partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento** in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato 4/4, le cui risultanze sono di seguito riportate:

Tipologia Ente	Ragione Sociale	Quota Posseduta %
Organismi strumentali dell'Amministrazione	=	=
Enti strumentali controllati	=	=
Enti strumentali partecipati	A.A.T.O. Assemblea Di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	1,435% (*)
	Assemblea Territoriale D'ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino	1,43% (*)
Società controllate	=	=
Società partecipate	Megas Net S.p.A	4,627.%
	Marche Multiservizi S.p.A.	0,69184.%

(\*) Le percentuali indicate rappresentano la partecipazione alle spese di funzionamento dell'Assemblea di Ambito e non la quota di partecipazione al capitale sociale o di dotazione.

CONSIDERATO che non entrano a far parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Acqualagna

a) le società partecipate direttamente dall'ente:

- Marche Multiservizi Spa (0,69184%) in quanto società partecipata a capitale pubblico/privato;

b) per quanto sopra non ci sono società partecipate indirettamente ;

Gli organismi, gli enti strumentali e le società che compongono il **GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

Tipologia Ente	Ragione Sociale	Quota Posseduta %
Organismi strumentali dell'Amministrazione	=	=
Enti strumentali controllati	=	=
Enti strumentali partecipati	A.A.T.O. Assemblea Di Ambito Territoriale	1,435% (*)



	Ottimale N. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino Assemblea Territoriale D'ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino	1,43.% (*)
Società controllate	=	Art. 11-ter D.Lgs 118/2011 – lettera b) =
Società partecipate	Megas Net S.p.A	4,627%

(\*) Le percentuali indicate rappresentano la partecipazione alle spese di funzionamento dell'Assemblea di Ambito e non la quota di partecipazione al capitale sociale o di dotazione.

Per ciascuno dei suddetti componenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Acqualagna occorre verificare quindi chi deve essere incluso nel perimetro di consolidamento in base al principio dell'irrelevanza sopra riportato.

### **SOCIETA' PARTECIPATE**

#### **Megas Net S.p.A.**

Comune di Acqualagna		Partecipazione 4,627 %	Bilancio 2016 Megas Net S.p.A.	ESITO
Valori 2016	Soglia 10%	indicatori	valori	
16.588.941,52	1.658.894,52	Totale ATTIVO	€ 42.675.983	>10% = Rilevante
6.308.555,53	630.855,55	Patrimonio Netto	€ 36.287.538	>10% = Rilevante
3.754.937,03	375.493,70	Ricavi Caratteristici	€ 2.067.600	>10% = Rilevante

**La società è da includere nel perimetro di consolidamento**

### **ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI**

#### **A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino**

Comune di Acqualagna		Partecipazione 1,435	Bilancio 2016 A.A.T.O. Assemblea Di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	ESITO
Valori 2016	Soglia 10%	indicatori	valori	
		Totale ATTIVO		
		Patrimonio Netto		
		Ricavi Caratteristici		

#### **L'Ente non è da includere nel perimetro di consolidamento :**

“sono enti obbligatori quali ambiti ottimali per i servizi a rete, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio e ai quali i Comuni ad essi appartenenti assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni sulla base delle quote di partecipazione; per tali motivi non possono considerarsi “partecipazioni” ed essere quindi soggetti al consolidamento”

**A.T.A. RIFIUTI dell'ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro E Urbino**

Comune di Acqualagna		Partecipazione 1,43	Bilancio 2016 Assemblea Territoriale D'ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino	ESITO
Valori 2016	Soglia 10%	indicatori	valori	
		Totale ATTIVO		
		Patrimonio Netto		
		Ricavi Caratteristici		

**L'Ente non è da includere nel perimetro di consolidamento :**

“sono enti obbligatori quali ambiti ottimali per i servizi a rete, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio e ai quali i Comuni ad essi appartenenti assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni sulla base delle quote di partecipazione; per tali motivi non possono considerarsi “partecipazioni” ed essere quindi soggetti al consolidamento”

**SOCIETA' CONTROLLATE**

L'Ente non possiede società controllate.

**ORGANISMI STRUMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Non esistono organismi strumentali dell'Amministrazione.

## COMUNE DI ACQUALAGNA

Provincia di Pesaro e Urbino

### **DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI ACQUALAGNA**

#### **Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:**

- predisposto in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D. Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4 al predetto decreto;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione e nota integrativa, relazione del collegio dei revisori dei conti);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e comunque entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Come evidenziato infra, è però necessario che le operazioni infragruppo vengano comunicate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

Qualora alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

#### **I documenti da trasmettere comprendono:**

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- e informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

#### **1. Operazioni reciproche e partite in transito**

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Comune di...), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/ debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/ cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

---

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società/ente da consolidare renda i saldi non omogenei.

Possono verificarsi casi di disallineamenti derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del gruppo ed ancora non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.).

Al fine di ridurre tali disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Deve pertanto pervenire, al Comune di Comune di.... e agli altri componenti del Gruppo, una lista di operazioni reciproche tra le componenti del gruppo medesimo indicante: controparte, causale, importo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento del bilancio.

## **2. Criteri di valutazione**

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

## **3. Debiti / crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali**

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Comune di...." riportino il dettaglio delle voci di debito / credito come sopra indicato.

E' inoltre utile inviare al Comune di Comune di.... la scheda contabile (mastro) cliente/fornitore del dettaglio dei movimenti contabili che hanno alimentato il conto e il saldo finale dello stesso.

## **4. Ratei, risconti e altri accantonamenti**

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la composizione delle voci "ratei e risconti" e "altri accantonamenti", quando il loro ammontare è significativo.

---

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Comune di...." riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

#### **5. Interessi ed altri oneri finanziari**

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento.

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Comune di...." riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci in relazione alla tipologia di finanziamento e l'indicazione del loro ammontare nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

#### **6. Proventi e oneri straordinari**

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo.

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Comune di...." riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

#### **7. Strumenti finanziari derivati**

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, in maniera analitica e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Comune di...." riportino, in maniera analitica, le citate informazioni e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

#### **8. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi**

Ciascun componente del gruppo dovrà indicare in nota integrativa la composizione delle voci "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" e "accantonamenti per rischi", quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

#### **9. Tributi comunali e tariffe per servizi pubblici**

In fase di rilevazione delle partite reciproche, occorre prestare particolare attenzione a quanto contabilizzato con riferimento ai tributi comunali (IMU, TASI, ecc.) nonché con riferimento alle fatturazioni legate alle utenze per servizi pubblici (tariffa del servizio idrico, tariffa del servizio rifiuti, ecc.).

#### **10. Indicazione separata dei ricavi attribuibili al Comune di Comune di....**

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del Gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi da tariffa attribuibili al Comune di Comune di.... per ciascun servizio espletato.

E' necessario inoltre individuare separatamente i ricavi riferiti ad altre società/enti appartenenti al Gruppo, rendendo fin da subito disponibile, al Comune di Comune di.... e agli altri componenti del Gruppo, il dettaglio delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura dell'importo dei ricavi indicati in capo a ciascuna società/ente del Gruppo.

---

### **11. Spesa per il personale**

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

### **12. Altro**

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati" (2.2).

Non tutti i bilanci delle singole società riportano tale suddivisione, pertanto si chiede di indicarli distintamente in nota integrativa.

*ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 91 DEL 28-12-2017*

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ACQUALAGNA - ESERCIZIO 2017 -.**

---

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 28-12-2017

Il Responsabile del servizio

F.to **Dott. Magnanelli Luciano**



Firmato

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 28-12-2017

Il Responsabile del servizio

F.to **Dott. Magnanelli Luciano**



Firmato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierotti Andrea

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Pubblicazione N. 21, LI, 17 GEN. 2018

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267:

☒ per quindici giorni consecutivi

☐ è stata data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

17 GEN. 2018

Data,

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

La presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA:

☒ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 28-12-2017

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA